

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Autonomo Servizio Prevenzione e Protezione

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N° 206 DEL 23-09-2019

Oggetto: annullamento della Determina n. 85 D.G. del 18 novembre 2015 e del certificato di regolare esecuzione del 7 agosto 2015 –parte integrante della delibera-, presa d'atto del contenuto del Certificato di Verifica di Conformità del 20 dicembre 2013, applicazione penale ai sensi dell'art. 58, c.1, lett.c. del D.Lgs. 81/08.

IL R.S.P.P.

PREMESSO:

- ❖ Che in data 03/02/2010 è stato stipulato tra il R.U.P. e la dott. Maria Gabriella Re il contratto per l'importo di € 360.000,00 per il servizio di Sorveglianza Sanitaria per il personale di ruolo e per quello a tempo determinato per il triennio 2010-2012.
- ❖ che con delibera n.395/2011 è stata approvata una maggiore spesa di € 5.915,50.

VISTO:

- ❖ il certificato di Verifica di Conformità del 20 dicembre 2013 con cui la Commissione all'uopo nominata ha ritenuto *"..., allo stato degli atti, che il servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2010 e 2011 non sia collaudabile." Ed ha concluso dichiarando il servizio "non verificabile"*,
- ❖ il certificato di verifica finale di sorveglianza sanitaria, privo di data, per gli anni 2010,2011 e 2012 firmati dal Rup e dalla dott.ssa Maria Gabriella Re.
- ❖ il certificato di regolare esecuzione del servizio del 7 agosto 2015, con cui il Rup, nonché direttore dell'esecuzione, si è espresso positivamente sullo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2010-2011-2012.
- ❖ La determina n. 85 D.G. del 18 novembre 2015 con cui è stato approvato il certificato di regolare esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria del 7 agosto 2015 per gli anni 2010-2011-2012

CONSIDERATO

- ❖ Che con Legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, la Regione Siciliana ha recepito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non applicabile per l'epoca dei fatti ma che costituisce un riferimento chiaro in assenza di specifica normativa nel settore dei servizi.
- ❖ Che l'Art. 325 il DPR 207/2010 così dispone: *" Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, (precisamente lett-a 135.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; lette- b. 209.000 euro), non ritenga necessario conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento."*

- ❖ Che per l'epoca dei fatti la verifica per la fornitura dei servizi non è specificatamente regolamentata;
- ❖ Che è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 28 della L. 109/1994 per l'importo complessivo di € 365.015,50 e che lo stesso è stato approvato con Determina D.G. n. 85/2015;
- ❖ Che il Rup, nonché direttore dell'esecuzione, pur in assenza di specifica normativa nel settore dei servizi in Sicilia, non poteva applicare l'art. 28 della L.109/1994 per una duplice motivazione:
 - 1-l'art. 28 della L.109/1994 è valido esclusivamente per lavori e quindi non applicabile per la fornitura di servizi
 - 2-l'importo complessivo del servizio è ben superiore ai 200.000 ECU e quindi, anche se fossero stati lavori, maggiore del limite stabilito dal comma 3 dell'art. 28 sopra citato ;

RITENUTO,

- ❖ pertanto, illegittimo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del RUP, nonché Direttore dell'esecuzione, perché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 109/1994;

CONSIDERATO, INOLTRE,

- ❖ Che la Commissione, nel proprio certificato, ha evidenziato diverse irregolarità durante la fase di gara, durante l'esecuzione del servizio nonché il mancato espletamento da parte della dott.ssa Re di precise attività imposte dalla normativa.
- ❖ che la Commissione ha, fra l'altro, constatato: *".. che nella relazione sanitaria annuale relativa all'anno 2010 il medico competente dichiara di avere eseguito sopralluoghi presso 43 sedi, mentre nella nota n° 167 del 09/04/2013 inviata dall'U.A.P.P. a questa Commissione si dichiara che negli anni 2010 e 2011 "non sono state eseguite visite sui luoghi di lavoro". Contrariamente a quanto affermato nella stessa nota tale mancanza ha rilievo ai fini contrattuali in quanto le visite sono espressamente previste agli artt. 4 e 5 del contratto."*
- ❖ che l'art.5 prevede espressamente che *"il Medico Competente provvede alla visita di tutti i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno"* e che *"A seguito di ogni visita il Medico Competente redigerà una relazione sul luogo di lavoro di cui una copia sarà inviata al datore di lavoro tramite il R.S.P.P. Non si procederà al pagamento delle relative competenze se non sarà compiuta la sopradetta procedura amministrativa."* E la Commissione continua osservando che *".. tali visite rientrano tra gli obblighi del medico competente (D.Lgs. 81/08, art.25, c.1, lett.l) e l'inosservanza è sanzionata ai sensi dell'art. 58, c.1, lett.c dello stesso decreto, come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 106/2009" ovvero "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi"*.
- ❖ che per la grave inosservanza in fase di esecuzione del servizio di sorveglianza sanitaria da parte della dott.ssa Maria Gabriella Re la Direzione generale ha disposto l'applicazione della sanzione minima di cui all'art. 58 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008 per la mancata relazione per ogni luogo di lavoro e per ogni anno di adempienza segnalata pari a € 37.702,40 (€ 438,4 –sanzione- x

43 –luoghi di lavoro- x 2 anni di inadempienza-).

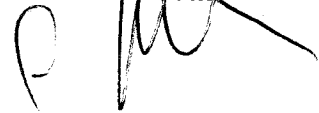
- ❖ che con nota n. 10393 questo RSPP ha invitato il Presidente della Commissione di Verifica ad esaminare il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Rup ed approvato con Determina D.G. n. 85/2015, per relazione al riguardo;
- ❖ che il Presidente della Commissione con nota n. 10394 del 23 settembre 2019, nel confermare quanto precedentemente riportato nel Certificato di Conformità, in particolare la mancata approvazione dei nuovi prezzi applicati dal Rup senza la necessaria approvazione dell'Amministrazione e i mancati sopralluoghi presso le sedi di lavoro dell'Ente, ha precisato che nel resoconto 2011 risultano essere stati visitati 45 lavoratori ex PIP dei quali l'Ente non è datore di lavoro e pertanto invita ad applicare una detrazione di € 4.480,75; il superiore importo risulta essere contabilizzato nel III SAL.
- ❖ Che, rispetto agli accordi contrattuali e senza le superiori detrazioni e sanzioni, il credito residuo della dott.ssa Maria Gabriella Re per il servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2010, 2011 e 2012 è pari a € 27.399,05.

PROPONE

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato:

- di annullare, in autotutela, la determina n. 85 D.G. del 18 novembre 2015 e il certificato di regolare esecuzione del 7 agosto 2015 perché illegittimo in quanto emesso dal RUP, nonché Direttore dell'esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 109/1994;
- di prendere atto del contenuto del certificato di Verifica di Conformità del 20 dicembre 2013 con cui la Commissione all'uopo nominata ha ritenuto *"..., allo stato degli atti, che il servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2010 e 2011 non sia collaudabile." Ed ha concluso dichiarando il servizio "non verificabile";*
- di prendere atto della nota n. 10394 del 23 settembre 2019 del Presidente della Commissione per la verifica di conformità;
- di prendere atto, con modifiche, del certificato di verifica finale di sorveglianza sanitaria, privo di data, per gli anni 2010, 2011 e 2012, firmati dal Rup e dalla dott.ssa Maria Gabriella Re, apportando la detrazione di € 4.480,75, così come accertato dal Presidente della Commissione con nota n. 10394 del 23 settembre 2019;
- di applicare alla dott.ssa Maria Gabriella Re la sanzione minima pari a € 37.702,40 ai sensi dell'art. 58 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008 per la mancata relazione per ogni luogo di lavoro e per ogni anno di adempienza.
- di notificare la presente determina con relativi allegati alla dott.ssa Maria Gabriella Re, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa; all'atto della firma la dottoressa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica;
- di ingiungere alla dott.ssa Maria Gabriella Re il pagamento di € 14.784,10 in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo entro 30 giorni dalla notifica della presente determina; l'importo di € 14.784,10 è pari alla differenza tra la sanzione pecuniaria applicata di € 37.702,40 + la detrazione di € 4.480,75 e la rata di saldo di € 27.399,05.

IL RSPP
Ing. Antonino Pisciotta



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ufficio Autonomo S.P.P.

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

IL RESPONSABILE

Ing. Antonino Pisciotta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ POSITIVO

ATTO : _____
IMPEGNO : _____
SUBIMPEGNO : _____

- ☐ NEGATIVO

IL DIRIGENTE

Area Servizi Economici e Finanziari
Dr. Giuseppe Muscarella

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;
VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;
VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;
VISTA la nota prot. n° 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n° 400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;
VISTA la deliberazione n. 84/C.S. del 26/08/2016 con la quale viene conferito al dott. Fabio Marino l'incarico di Direttore generale dell'Ente Sviluppo Agricolo;
VISTO la nota prot. 21820 del 07/09/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la Deliberazione n° 84/C.S. del 26/08/2016;
VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
RITENUTA la propria competenza;

DISPONE

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di annullare, in autotutela, la determina n. 85 D.G. del 18 novembre 2015 e il certificato di regolare esecuzione del 7 agosto 2015 perché illegittimo in quanto emesso dal RUP, nonché Direttore dell'esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 109/1994;
- di prendere atto del contenuto del certificato di Verifica di Conformità del 20 dicembre 2013 con cui la Commissione all'uopo nominata ha ritenuto "... *allo stato degli atti, che il servizio di sorveglianza sanitaria per gli anni 2010 e 2011 non sia collaudabile.*" Ed ha concluso dichiarando il servizio "non verificabile";
- di prendere atto della nota n. 10394 del 23 settembre 2019 del Presidente della Commissione per la verifica di conformità;
- di prendere atto, con modifiche, del certificato di verifica finale di sorveglianza sanitaria, privo di data, per gli anni 2010,2011 e 2012, firmati dal Rup e dalla dott.ssa Maria Gabriella Re, apportando la detrazione di € 4.480,75, così come accertato dal Presidente della Commissione con nota n. 10394 del 23 settembre 2019;
- di applicare alla dott.ssa Maria Gabriella Re la sanzione minima pari a € 37.702,40 ai sensi dell'art. 58 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008 per la mancata relazione per ogni luogo di lavoro e per ogni anno di adempienza.

- di notificare la presente determina con relativi allegati alla dott.ssa Maria Gabriella Re, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa; all'atto della firma la dottoressa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica;
- di ingiungere alla dott.ssa Maria Gabriella Re il pagamento di € 14.784,10 in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo entro 30 giorni dalla notifica della presente determina; l'importo di € 14.784,10 è pari alla differenza tra la sanzione pecuniaria applicata di € 37.702,40 + la detrazione di € 4.480,75 e la rata di saldo di € 27.399,05.
- di riservarsi di adottare ulteriori atti per le irregolarità segnalate dalla Commissione nel proprio Certificato di Verifica di Conformità.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Marino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Marino', is written over the printed name. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'F' and a cursive 'M'.